

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA/ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Art.1

Oggetto dell'appalto e destinatari

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto per l'affidamento del Servizio di integrazione scolastica/assistenza specialistica, ai sensi della L. 328/2000, L.R. 19/ 2006, R.R. 4/2007, art. 92 e s.m.e i. a favore degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate negli 8 Comuni che costituiscono l'Ambito territoriale.

Gli interventi di assistenza specialistica, ad integrazione dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola, sono rivolti a alunni disabili sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato redatti come previsto dal D.P.R. 24/2/1994 e come esplicitato dalla normativa regionale, a completamento del corrispondente Servizio gestito dall'Asl.

L'affidamento verrà disposto per un numero massimo di 6.120 ore, per prestazioni di Operatori Socio Sanitari al costo orario di € 18,00;

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del contratto e per sopravvenute esigenze, di variare il numero degli utenti individuati, sia in difetto che in eccesso e quindi di rimodulare le ore di prestazioni assegnate a ciascun alunno.

Art. 2

Durata dell'appalto

L'affidamento del servizio è assicurato dall'aggiudicatario per i seguenti anni scolastici:

a.s. 2013 – 2014 (ottobre 2013/maggio 2014)

a.s. 2014 – 2015 (ottobre 2014/maggio 2015)

L'avvio del Servizio può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.

Art.3

Importo complessivo a base di gara

L'importo per l'affidamento del servizio è stimato in € 110.160,00 oltre Iva.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, incluse tutte le prestazioni professionali del personale impiegato e di coordinamento.

Il servizio è finanziato con i fondi programmati nel Piano Sociale di zona 2010/2013.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio che sarà prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza, conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0.

Art. 4

Finalità del servizio e contenuto delle prestazioni affidate

Il servizio di integrazione scolastica/assistenza specialistica, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio-assistenziali e servizi socio-sanitari), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà nel percorso di studi per favorire l'inserimento nel contesto scolastico.

L'attività si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica per lo sviluppo delle potenzialità individuali, per l'autonomia personale, sociale e per migliorare la comunicazione personale. Tali interventi sono volti a garantire l'integrazione sociale in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Gli interventi consistono in attività educative ed assistenziali rivolte all'alunno disabile e al contesto in cui è inserito per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione nonché il pieno sviluppo delle capacità socio-relazionali.

L'intervento dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari organizzate dall'autorità scolastica. Gli interventi saranno svolti, di norma, presso le scuole frequentate o all'esterno delle stesse per le attività previste dal percorso didattico concordato con le insegnanti di classe.

Le finalità del servizio sono:

- garantire l'integrazione e il diritto allo studio, in collaborazione con gli organismi territoriali;
- favorire il raggiungimento dell'autonomia personale e sociale dell'alunno;
- supportare il ruolo di sostegno educativo proprio della scuola;
- favorire l'inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche;
- promuovere la diffusione, in ambito scolastico della cultura della diversità, dell'aiuto reciproco, della solidarietà.

Le prestazioni affidate all'aggiudicatario fanno parte di un programma individualizzato di intervento, definito ed attuato in collaborazione con gli organismi scolastici interessati ed il competente servizio dell'ASL.

Nello specifico, l'operatore affiancherà il minore a scuola per svolgere prestazioni a carattere socio-assistenziale ed a carattere educativo. In particolare, dovrà essere garantito:

- supporto all'alunno per favorire l'integrazione dell'azione dell'educatore con l'insegnante di sostegno e l'insegnante curricolare per la realizzazione del progetto formativo;
- collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di socializzazione nonché per garantire l'effettiva e attiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- assistenza nello svolgimento di attività extra scolastiche, programmate dal collegio docenti: ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell'ambiente circostante la scuola (ad es. gite di istruzione, attività varie, ecc.);
- attenzione ed ascolto di eventuali "comportamenti problema" (disagio agito attraverso l'aggressività) costituenti motivi di rischio per l'incolumità del soggetto disabile o di terzi;
- accompagnamento per l'uso dei servizi igienici, assistenza materiale e cura dell'igiene personale;
- affiancamento in classe per agevolare l'inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali ed affettive;
- ausilio nell'attività ricreativa e pratico motoria.

Le modalità d'intervento devono essere flessibili e personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e alle indicazioni fornite dall'equipe multidisciplinare del Servizio di integrazione scolastica dell'Asl.

I servizi per l'integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico.

Nell'ambito del servizio espletato, l'aggiudicatario dovrà assicurare quanto segue:

- partecipazione degli operatori agli incontri promossi dalla scuola ritenuti necessari alla programmazione, svolgimento e verifica degli interventi da attuare;
- attività di supervisione e monitoraggio relativamente ai casi seguiti;
- rapporti con i servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi, coinvolti nei programmi individuali di intervento.

Art. 5

Organizzazione e modalità di svolgimento del servizio.

L'elenco nominativo degli alunni che necessitano di assistenza specialistica, di cui all'art. 1, sarà trasmesso all'appaltatore entro il 15 settembre di ciascun anno, che provvederà ad organizzare e ad erogare le prestazioni sulla base e nell'ambito di un Piano educativo individualizzato, di cui all'art. 4. Il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al sabato, in orario scolastico, secondo programmi di attività preventivamente concordati con le Autorità Scolastiche interessate e gli operatori dei competenti Servizi ASL deputati a seguire l'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili.

La progettazione di ciascun intervento, sia dal punto di vista del contenuto che del metodo, dovrà riguardare, in particolare:

- quantificazione monte ore settimanale per ciascun utente;
- organizzazione dell'orario del personale da destinare al servizio;
- contenuti e metodologie del singolo intervento in base alle caratteristiche e alle esigenze del soggetto in carico;
- previsione degli incontri di programmazione, coordinamento e verifica da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.

La programmazione delle attività da svolgere sarà elaborata nell'ambito e nei limiti del monte ore complessivo disponibile.

In ogni caso, nell'ipotesi di prolungate assenze dalla scuola degli utenti, il monte ore deve essere erogato in base alle effettive necessità.

Art. 6 Coordinamento del Servizio.

L'appaltatore dovrà assicurare il coordinamento del servizio per tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi, tenendo conto delle indicazioni fornite con il presente capitolato e bando di gara.

In particolare l'attività di coordinamento prevede:

- la direzione del regolare espletamento del servizio da parte di tutti gli incaricati;
- l'organizzazione e il raccordo degli interventi con la rete dei servizi territoriali, in primo luogo con i referenti dei servizi sociali comunali, dei servizi sanitari interessati e delle istituzioni scolastiche;
- la verifica della compatibilità tra utente ed operatore con impegno alla sostituzione nei casi di incompatibilità;
- la predisposizione delle schede relative alle prestazioni con la consegna mensile delle stesse al Comune capofila, all'atto della rendicontazione;
- la partecipazione, se richiesto, all'elaborazione del PEI, nei tempi e nei modi stabiliti dalle istituzioni interessate;
- la gestione di eventuali sostituzioni del personale in modo tempestivo e l'acquisizione di ogni altra informazione utile a garantire il buon andamento del servizio;
- contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti (scuola, comuni, asl, famiglia, territorio, ecc);
- lo svolgimento, in collaborazione con i suddetti soggetti, di attività di verifica e valutazione del servizio stesso;
- l'utilizzazione delle ore non rese in favore di altri utenti;
- partecipazione, su richiesta dell'Ambito territoriale, a periodici incontri di programmazione verifica/controllo dell'attività svolta;
- predisposizione di una relazione iniziale relativa alla distribuzione del personale e dei compiti da espletare, di una relazione trimestrale sull'andamento del servizio e relazione conclusiva sulle attività svolte, i risultati ottenuti ed eventuali proposte migliorative, nonché sugli esiti dell'attività svolta per ogni singolo alunno.

Art. 8 Verifiche del Servizio

L'Ente appaltante provvederà al controllo generale e alla verifica sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, alla pianificazione delle attività in collaborazione con il Coordinatore nominato dall'aggiudicatario per assicurare una organizzazione efficiente, rispondente alle finalità del servizio e per garantire un'assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.

Art. 9 Personale

L'appaltatore dovrà garantire, nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, le funzioni di coordinamento di cui all'art.6 e le prestazioni di cui all'art.4, mediante la propria organizzazione e con personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

E' tenuto a presentare l'elenco del personale da utilizzare tenendo presente che il servizio andrà svolto impiegando un numero di operatori sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti.

L'appaltatore si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con adeguata documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre il giorno successivo. In ogni caso, va limitato il più possibile la rotazione del personale, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utente, ed al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questi e l'operatore.

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti. Gli operatori devono essere muniti di tesserino identificativo personale, (con fotografia, generalità e qualifica professionale rivestita, nonché ragione sociale/denominazione dell'impresa) che deve essere ben visibile nel corso delle attività prestate.

Gli operatori addetti manterranno nel corso di svolgimento del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o non contemplate nel piano individuale di assistenza.

All'impresa aggiudicataria è richiesto di mantenere in servizio, garantendo le condizioni contrattuali acquisite, fatta salva ogni condizione di miglior favore, gli operatori già attivi che lo richiedano, sia per la salvaguardia occupazionale sia per la garanzia della continuità nel rapporto educatore-alunno.

Tutto il personale lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. Pertanto, l'Ente Appaltante, l'Ufficio di Piano, il Comune capofila e tutte le Amministrazioni Comunali dell'Ambito Territoriale in cui è svolto il servizio, sono sgravati da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contribuzione assicurative e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con i predetti Comuni potrà mai essere configurato.

Il personale, inoltre, a cura e responsabilità esclusiva dell'appaltatore, dovrà essere formato, informato e messo in grado di adempiere e ottemperare correttamente alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli oneri previdenziali ed assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso, sono a carico dell'appaltatore, come pure la corresponsione delle retribuzioni nei modi e termini di legge e dei vigenti contratti nazionali di lavoro.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Art. 10

Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore deve effettuare il servizio a proprio rischio e spese di qualunque natura, nei luoghi e secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel presente capitolato. Egli è, inoltre, responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti a lui capo o al personale da esso dipendente.

L'appaltatore assicura, quindi, l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio stesso. Risponde direttamente verso l'Ente appaltante di eventuali danni subiti da terzi, ivi compresi gli utenti del servizio ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone e cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio prestato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa da parte della stazione appaltante o dei Comuni dell'Ambito.

Resta comunque salva la facoltà della stazione appaltante, per il tramite di proprio incaricato, di effettuare, ogni qual volta ritenuto necessario, verifiche in ordine al regolare svolgimento del servizio, come previsto all'art. 8 del presente capitolato.

Nel rispetto delle prestazioni da erogare, l'aggiudicatario organizzerà l'attività nel modo che riterrà più opportuno e conveniente, fermo restando la regolarità del servizio reso.

Esso dovrà dotarsi di schede di registrazione delle prestazioni da depositarsi nella segreteria di ciascun plesso scolastico per l'annotazione giornaliera delle prestazioni eseguite. Le schede suddette, vistate dalla competente Dirigente scolastico, o da suo fiduciario, saranno rimesse all'Ente appaltante, a corredo delle fatture mensili e dell'elenco del personale impiegato.

L'appaltatore si obbliga, inoltre:

- a garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- ad assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- a collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i Servizi dell'A.S.L., e con le Istituzioni scolastiche frequentate dagli utenti del servizio.
- a fornire il nominativo del proprio referente per la gestione degli aspetti amministrativi legati all'affidamento del servizio e per ogni comunicazione di carattere tecnico, operativo e gestionale. Il referente, così come designato ed indicato dall'appaltatore, dovrà garantire la reperibilità anche per le vie brevi (es. a mezzo di telefono cellulare) in tutti i giorni di effettuazione del servizio;
- nell'ambito della sicurezza sul lavoro, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative;
- a garantire la sostituzione nella stessa giornata del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità;
- ad assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti del personale, laddove si ravvisi la necessità;
- a comunicare, prima della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D. Lgs. 196/2003.

Art.11

Assicurazioni

L'appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale che discenda ai sensi di legge dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose durante l'esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati. Pertanto rimane estranea da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per tali accadimenti. A tale scopo l'appaltatore si obbliga a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona ed € 500.000,00 per cose.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo è fatto obbligo all'appaltatore di stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile con massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona.

Copia delle polizze sottoscritte e quietanzate dovranno essere consegnate alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, con allegato l'impegno dell'appaltatore a pagare i premi assicurati successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

Art. 12

Cauzione

L'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, o con altro mezzo previsto dalla vigente legislazione in materia.

La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art.13

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili, su presentazione da parte dell'appaltatore di:

- fattura con indicazione analitica delle ore svolte;
- relazione dettagliata delle attività svolte e delle ore svolte da ciascun operatore, con allegati i reports di presenza vistati dal Dirigente scolastico o suo delegato.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità delle prestazioni svolte ed alla verifica della regolarità contributiva (DURC)

Il pagamento sarà commisurato alle ore di servizio effettivamente svolte; non verranno retribuite ore e giornate in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente dal Comune, dalla Scuola, dall'assenza degli alunni o dall'appaltatore (fatta salva in questo caso l'applicazione delle penali) o causa di forza maggiore.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi, o maggiori compensi.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Pertanto l'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Campi Salentina gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro 7 gg. dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art.14

Divieto di cessione del contratto o subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto relativo al presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'appaltante, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, risolvere il contratto qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

E' vietato il subappalto, anche parziale delle attività oggetto del presente capitolato.

Art.15

Tutela dei dati personali

L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali di cui venisse in possesso nell'esercizio dell'appalto.

Art. 16

Risoluzione del contratto e penali

E' facoltà della stazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte dell'appaltatore tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente capitolato. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all'appaltatore che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso penali, di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, variabili tra € 150,00 (Centocinquanta Euro) e € 3.000,00 (Tremila Euro), a seconda della gravità od a seguito di ripetute contestazioni. L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. L'Ente appaltante si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 18

Definizione controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, è competente a giudicare il Tribunale di Lecce.

Art. 19

Contratto

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata ed esclusa, sarà a carico dell'affidatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

Art. 20

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e alle disposizioni del Codice Civile.